

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 APRILE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SCOCA**

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi:		Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
PRESIDENTE	1212	Proroga della gestione del servizio di tesoreria per lo Stato. (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato). (1753-B).	1223
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		PRESIDENTE	1223, 1224
Concessione di un contributo dello Stato per la trasformazione dell'attuale superficie coltivata ad alcune varietà di tabacco nelle varietà Bright Italia. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1914)	1212	BALDUZZI, <i>Relatore</i>	1223
PRESIDENTE	1212, 1213, 1217, 1218, 1220	Disegni di legge (Discussione e rinvio):	
SCHIRATTI, <i>Relatore</i>	1212, 1217	Norme relative all'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza. (1836)	1224
SULLO	1213	PRESIDENTE	1224
PESENTI 1213, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220		BAVARO, <i>Relatore</i>	1224
ZERBI	1214, 1216	TUDISCO	1224
VANÒNI, <i>Ministro delle finanze</i> 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219		CASARDI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1224
BARBINA	1215	Permuta con la Società termoelettrica siciliana della Caserma « Quattro Venti » di Palermo con un terreno e fabbricati occorrenti per la sistemazione di servizi militari. (1837).	1224
WALTER	1216	PRESIDENTE	1224, 1225, 1226
SPALLONE	1217	SALIZZONI, <i>Relatore</i>	1225
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		MANNIRÒNI	1225
Senatori Di Rocco ed altri: Disposizioni a favore dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie. (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato). (1912)	1220	CASARDI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1225, 1226
PRESIDENTE	1220, 1221, 1222	DUGONI	1225, 1226
MAROTTA, <i>Relatore</i>	1220, 1221	TUDISCO	1226
CHIOSTERGI	1220	Disegno di legge (Rinvio):	
WALTER	1221, 1222	Regolarizzazione, ai fini fiscali, degli apparecchi di accensione fabbricati in Italia o importati dall'estero. (1856)	1226
AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il Tesoro</i>	1222	PRESIDENTE	1226
BAVARO	1222		

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 APRILE 1951

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere un mutuo fino a lire 4.000.000.000 all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali. (I.N.A.D.E.L.). (1876)	1227
PRESIDENTE	1227, 1228, 1229, 1230, 1231
ARCAINI, <i>Relatore</i>	1227, 1228, 1230
DUGONI	1227, 1228, 1230
SALIZZONI	1228, 1229
TURNATURI	1228, 1229, 1230
TUDISCO	1229
ARCANGELI	1229
COSTA	1229, 1230
AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1230
SAGGIN	1230
MAROTTA	1230

Votazione segreta:

PRESIDENTE	1231
----------------------	------

La seduta comincia alle 9,45.

MARTINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta. (*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Fanfani e Ferreri.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo dello Stato per la trasformazione dell'attuale superficie coltivata ad alcune varietà di tabacco nella varietà Bright Italia. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1914).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo dello Stato per la trasformazione dell'attuale superficie coltivata ad alcune varietà di tabacco nella varietà Bright Italia ».

Invito il relatore, onorevole Schiratti, a riferire su questo disegno di legge già approvato dalla V Commissione, Finanze e Tesoro, del Senato.

SCHIRATTI, *Relatore*. Ritengo opportuno fare tre premesse: una di indole tecnica, una di indole commerciale e una di indole storica. Illustrate queste tre premesse, penso di aver chiarito sufficientemente il disegno di legge e quindi di poter esprimere il mio avviso.

Circa la premessa tecnica debbo far presente che in rapporto alla manipolazione, i tabacchi coltivati in Italia si possono distinguere in tre categorie: quelli che si manipolano od essiccano con calore naturale, nei solai e nelle aie, senza quindi la necessità di attrezzature specifiche; quelli che si manipolano od essiccano con temperatura bassa e per i quali l'attrezzatura relativa è modesta e comporta una spesa non elevata; infine quelli per la cui manipolazione od essiccazione è necessaria una temperatura alta, per produrre la quale ci vuole un'attrezzatura piuttosto ingente ed anche abbastanza dispendiosa. Alla prima categoria, quella cioè che si essicca con calore naturale, appartiene una vasta gamma di qualità di tabacco, fra cui la varietà denominata « resistente ». Questo tabacco è prevalentemente indirizzato alla confezione di sigari ovvero del tipo adatto per la pipa. La qualità che prevalentemente invece si essicca con il secondo metodo, cioè quello con temperatura bassa, è il Kentucky, la cui coltivazione è molto diffusa nel nostro Paese; anche questa qualità è prevalentemente indirizzata per il consumo, che io chiamerei « pesante », di toscani e tipi del genere. La terza categoria è rappresentata invece dai tabacchi « nobili »: quelli i quali servono per la fabbricazione di sigarette ovvero per creare miscele idonee a determinati tipi pregiati di sigarette. Finita la premessa tecnica, passo a quella di natura commerciale.

Sia sul mercato interno che sul mercato internazionale, i tabacchi forti hanno subito una rilevante diminuzione di consumo: sono meno richiesti, meno ricercati dei tabacchi a tipo dolce che servono per le sigarette; vale a dire il consumo dei tabacchi di tipo dolce sia sul mercato interno che sul mercato estero è enormemente cresciuto, mentre il consumo di sigari, di tabacco da naso ecc. è enormemente diminuito. Ragione per cui la esigenza del consumo interno richiede un aumento della produzione del tabacco per la essiccazione del quale è necessaria un'adeguata attrezzatura, in quanto la essiccazione avviene a temperatura alta; mentre la esportazione che noi facciamo di tabacco richiede la possibilità da parte nostra di mettere a disposizione dei nostri esportatori delle aliquote notevoli di tabacco dolce, perché questa qualità è prevalentemente richiesta. Si può anzi dire che i paesi che acquistano tabacco da noi condizionano l'acquisto dei tabacchi cosiddetti forti purché questi siano accompagnati almeno da qualche aliquota di tabacco da sigarette. Ecco

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 APRILE 1951

la ragione — e per far fronte ai bisogni del consumo interno e nell'interesse dell'esportazione stessa — per cui è necessario che il nostro Paese aumenti la produzione di tabacco di tipo dolce, quale il tabacco Bright Italia; perché se questo non avvenisse noi ci troveremmo a dover sopperire al consumo interno con l'importazione e nella condizione di poter difficilmente esitare all'estero anche le altre qualità di tabacco. Con ciò ho finito la premessa di indole commerciale e passo a quella d'indole storica. Gli onorevoli colleghi ricordano che l'anno decorso venne sottoposto al nostro esame un disegno di legge che trattava lo stesso argomento — ne fui io relatore — e sul quale espressi anche allora parere favorevole all'accoglimento. La Commissione sollevò diverse obiezioni; ma specialmente su di una, fondamentale, conversero le opinioni di diversi onorevoli colleghi. Fu riconosciuta, mi pare, dalla quasi totalità dei commissari, la opportunità di agevolare l'incremento della coltura del Bright Italia, nell'interesse del Paese; ma venne obiettato che la tecnica, usata da quel disegno di legge per incrementare la coltura, non era la migliore. Difatti quel disegno di legge contemplava una sovvenzione statale per ogni ettaro che fosse posto a coltura di Bright Italia *ex novo* o che, posto a coltura di tabacco della varietà resistente od altra varietà, fosse trasformato in coltura di Bright Italia. Parecchi onorevoli colleghi obiettarono che a loro pareva preferibile che anziché commisurare il contributo in ragione della superficie, fosse praticata, per le nuove colture, una maggiorazione sul prezzo del prodotto. Su questa impostazione sostanziale la Commissione espresse voto contrario al disegno di legge. Il Ministro delle finanze, tenuto conto degli intendimenti della Commissione affiorati durante la discussione, ha elaborato un nuovo disegno di legge che è quello ora in esame; o, per meglio chiarire, accettando le osservazioni espresse dalla Commissione, ha presentato al Senato un disegno di legge in cui si contempla un aiuto sulla base della maggiorazione del prezzo del tabacco Bright Italia di nuova produzione.

Noi siamo ora chiamati ad esaminare questo nuovo disegno di legge che il Senato ha approvato nel testo proposto dal Governo. Penso che, siccome detto disegno di legge accoglie quasi integralmente i desideri espressi dalla Commissione (prevalentemente il desiderio dell'onorevole Zerbi e di altri colleghi) appunto perché con esso si intende venire incontro ad una esigenza di carattere veramente nazionale, nonché di sopperire nel

migliore dei modi a questa esigenza e soprattutto si intende aiutare la conservazione, il più possibile vasta, della coltura degli altri tabacchi che non si potrebbero esportare se non congiuntamente ad un quantitativo di tabacco Bright Italia, io penso, che, per tutte queste ragioni, la Commissione possa esprimere parere favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SULLO. Il relatore ha detto che in questo disegno di legge sono stati accolti tutti o quasi i suggerimenti della Commissione. Faccio notare che un altro punto su cui la Commissione principalmente si soffermò era quello relativo ai larghi poteri che aveva l'Amministrazione circa le autorizzazioni di trasformazione. Se non ricordo male, mi pare che l'elemento fondamentale per cui la Commissione piuttosto si preoccupava era quello della mancanza di un criterio quasi automatico attraverso il quale vi fosse un impulso alla trasformazione in coltura del Bright Italia nonché del criterio con cui era rilasciata la relativa autorizzazione.

Ora, l'articolo 4 dimostra che gran parte del testo del disegno di legge di allora è stato travasato in questo attualmente in esame. Il pensiero del collega onorevole Zerbi, che io condivido, era non di un sopraprezzo determinato, contingentato, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, ma di una variazione dei prezzi in maniera da consentire che vi fosse un certo impulso nelle coltivazioni.

Per questo io devo pensare che vi è stata certamente una rettifica delle disposizioni originarie; ma non così integrale come la Commissione avrebbe voluto. Comunque, considerato il fatto che il Senato ha già approvato questo provvedimento e che occorre intensificare il più possibile queste colture, pur con le riserve che ho espresso, non mi sento di oppormi al provvedimento per il quale, ripeto, esprimo parere favorevole.

PESENTI. Questo provvedimento risponde ad un bisogno dell'amministrazione dei monopoli ed anche, in generale, all'interesse nazionale; però il modo di attuazione non mi sembra del tutto convincente. Che vi sia uno spostamento nell'uso dei tabacchi, è cosa che è stata accertata. Può darsi che ciò derivi dal fatto che fino a poco tempo fa i rapporti con i paesi dell'Europa orientale erano intensi, poiché le sigarette che si avevano prima in commercio erano per circa il 70 per cento di provenienza dell'Europa orientale. Che la sigaretta italiana sia stata declassata non c'è dubbio; ma si può supporre che allo stato

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 APRILE 1951

attuale una ragione del declassamento sia dovuta ad un mutamento nei gusti. Certamente, vi è necessità di trasformare le colture dei tabacchi.

Però, stabilito questo principio, mi pare che si debba affrontare un problema di carattere fondamentale (come del resto risulta da una pregevole relazione che è stata fatta dalla Commissione dell'Istituto nazionale dell'economia agraria incaricata dal Ministero di studiare il problema dei tabacchi), quello cioè di una revisione di tutto il sistema delle concessioni delle coltivazioni dirette; anzi debbo aggiungere che contro il sistema di tali concessioni vi è un accenno abbastanza chiaro nella citata relazione. In un altro studio, del professore Rossi, fatto forse non con la stessa obiettività e serietà, ma certamente con dati precisi, è stato sferrato un attacco pienamente giustificato contro le concessioni speciali, e in modo particolare, contro alcune « baronie » di concessionari come, per esempio, contro la « baronia » del collega De Martino (si tratta di cose pubblicate sulla stampa e note, e pertanto credo che si possano fare dei nomi). Si è dimostrato che questi concessionari percepiscono, al netto, 8 miliardi; somma che invece potrebbe andare alla innumerevole quantità di coltivatori di tabacchi.

Mi pare che questo disegno di legge continui nel vecchio sistema di dare dei vantaggi che non andranno alle migliaia di coltivatori diretti di tabacchi e non solleva, quindi, da una situazione veramente disastrosa, province come quella di Lecce e delle zone più povere (che hanno qualità di tabacchi molto poveri) che non so se potrebbero o meno attuare questa trasformazione di coltura da una varietà di tabacchi in un'altra varietà; cosicché, questi vantaggi andranno ai concessionari e in modo particolare alle famose « baronie » che in Italia sono molto numerose.

Se, quindi, questo provvedimento andasse incontro a questi coltivatori diretti (e ciò fosse bene specificato) io credo che non vi sarebbe nulla da dire, non solo perché queste coltivazioni sono molto numerose in confronto ai pochi concessionari, ma anche perché una disposizione in tal senso aumenterebbe il potere di acquisto della suddetta categoria e risolleverebbe la situazione di certi comuni italiani. Perciò, se vi fosse un accenno che questi contributi venissero concessi ai produttori diretti di tabacco, anche se organizzati sotto forma di cooperativa, io e i colleghi della mia parte politica saremmo

favorevoli. Penso che il Ministro potrebbe darci un'assicurazione in tal senso.

ZERBI. Ho notato con piacere che la forma del contributo è stata concretata in una maggiorazione di prezzo; tuttavia permane ancora il sistema dell'autorizzazione, da parte dell'amministrazione, di accordare la trasformazione delle colture.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Per forza, tutto il sistema del monopolio è fondato sulle autorizzazioni!

ZERBI. Sono d'accordo sul controllo tecnico; ma che occorra un'autorizzazione, da parte dell'Amministrazione, per dare uno stimolo economico, autorizzazione che dovrebbe essere invece concessa a chiunque abbia possibilità di eseguire le necessarie trasformazioni, sinceramente, di questo, io non vedo la necessità. Quanto meno sarebbe stato bene che una disposizione determinasse obiettivamente le condizioni per cui qualsiasi coltivatore autorizzato per la varietà Kentucky possa trasformarla in Bright Italia senza ricorrere ad una autorizzazione.

Secondo l'articolo 4, poi, la retroattività di questo sopraprezzo decorre dal 1949 in poi. Ora io non vorrei che le autorizzazioni già distribuite avessero occupato tutto il *plafond* delle trasformazioni, per cui nessun nuovo coltivatore possa utilizzare questa facilitazione di natura economica.

Inoltre, confesso di trovare qualche disposizione non troppo chiara forse dipendente dal fatto che io non sono riuscito a capirla. All'articolo 3 si stabilisce un contributo di 3.000 lire e poi un altro contributo di 6.000 lire; al secondo comma dell'articolo 5 si dice: « Qualora durante ciascun anno del quinquennio, entro il quale sono ripartite le annualità del contributo, ecc. ». Ora, se le lire 3.000 o le lire 6.000 sono per quintale anno, allora non è logico il secondo comma dell'articolo 5; per cui, a mio modesto avviso, si dovrebbe dire « il sopraprezzo è ripartito ». Se, poi, le lire 3.000 o le lire 6.000 sono corrisposte anno per anno, bisognerebbe sopprimere le suddette parole: « entro il quale sono ripartite le annualità del contributo » perché non vedo come questa locuzione possa conciliarsi col resto.

L'ultimo comma dello stesso articolo 5, poi, non mi sembra assolutamente chiaro specialmente se si mette in correlazione con quanto è detto nel precedente articolo nei riguardi del sessennio 1949-1955. Sarò grato pertanto al Ministro di una delucidazione in proposito.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 APRILE 1951

BARBINA. Poiché il presente disegno di legge non contempla, contrariamente a quello precedente riguardante la stessa materia, disposizioni che possono concernere l'articolo 81 della Costituzione, penso che la nostra competenza su di esso sia piuttosto limitata. Comunque, dal momento che esso è stato deferito al nostro esame, faccio osservare che la valutazione della produttività di ogni ettaro, stabilita nell'articolo 3 in 20 quintali di tabacco, non è esatta per molte zone d'Italia. Nel meridione, infatti, tale valutazione potrà essere giusta ma non per il settentrione dove si produce una qualità migliore di tabacco, ma una quantità che, in genere, non supera i 15 quintali per ettaro. Seguendo la norma di cui all'articolo 3, pertanto, si opererebbe una sperequazione sensibile, ragione per la quale mi riservo, in sede di esame degli articoli, di proporre un emendamento nel senso di limitare a quindici quintali la produzione prevista per ogni ettaro. Ne conseguirà che, pur mantenendosi il contributo complessivo intatto, verrà aumentato il contributo per ogni quintale.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Vorrei pregare, anzitutto, l'onorevole Pesenti di rimandare ad altra occasione l'esame di tutto il nuovo regime di coltivazione dei tabacchi in Italia, esame che non è strettamente indispensabile per l'approvazione di questo disegno di legge. D'altra parte, prima di affrontare la discussione di tale complesso problema, vorrei che fosse completata la relazione concernente la indagine che un collegio di esperti indipendenti dalla amministrazione e dai coltivatori sta compiendo in Italia sulla situazione della tabacchicoltura. Tale relazione sarà completata entro il mese di giugno di quest'anno e di essa, finora, è stata presentata soltanto la introduzione.

Questo disegno di legge, ripeto, è indipendente dalla sistemazione completa che si vorrà eventualmente dare alla coltivazione dei tabacchi nel nostro Paese: esso non riguarda, infatti, né il concessionario né il coltivatore, ma soltanto la necessità di trasformare la coltivazione di un fondo da una determinata varietà di tabacco ad un'altra con la conseguente necessità di investire un capitale per tale trasformazione. Negli esperimenti che si sono fatti presso le aziende direttamente controllate dal Monopolio ed anche presso concessionari, si è calcolato che è necessario l'investimento di circa un milione e 800 mila lire per ettaro per arrivare a trasformare i fondi nel senso suddetto. Il pre-

sente disegno di legge ha appunto questo scopo: quello di mettere i tabacchicoltori italiani, in grado di eseguire le trasformazioni che, in parte, incidono sul coltivatore stesso ed in parte su colui che gestisce la lavorazione ulteriore del tabacco. Il problema è identico, sia che si tratti di concessionari speciali, sia che si tratti di coltivatori privati o di organizzazioni capitalistiche o cooperative: è un problema di costi. In un primo tempo, si erano trovate tre diverse soluzioni di esso: 1°) quella di un contributo a fondo perduto; 2°) quella di consentire l'ammortamento dei maggiori investimenti attraverso un aumento permanente del prezzo di questa varietà di tabacco; 3°) quella di dare un contributo non permanente, ma per un periodo determinato, sulla produzione, come concorso all'investimento di capitale che si deve eseguire per l'effettuazione della trasformazione.

Il Parlamento non ha creduto di prendere in considerazione la prima soluzione e l'Amministrazione, da parte sua, ha creduto di scegliere, tra le altre due, la soluzione del contributo per un tempo determinato, in quanto ciò consentirà di vendere sui mercati esteri una quantità sempre crescente del tabacco Bright Italia a parità di tariffa con la concorrenza internazionale e ci porrà in grado di estendere la coltivazione di questa varietà di tabacco al di là dei limiti resi necessari dal consumo interno. La cosa ha particolare importanza in quanto la richiesta all'estero di tabacco Bright Italia, particolarmente intensa, ci permette di condizionarne la vendita all'acquisto di altre varietà con notevole incremento della nostra industria in questo settore.

Quanto alle osservazioni dell'onorevole Zerbi, rilevo che il disposto dell'articolo 5 non contiene una sperequazione. Quando l'amministrazione dei monopoli, attraverso le sue sperimentazioni, ritenne che la varietà Bright Italia fosse interessante per la nostra tabacchicoltura, si è rivolta ad aziende da esso controllate (per esempio alla Azienda tabacchi italiani di cui il Monopolio ha oltre il 60 per cento delle azioni) e anche ad alcuni dei migliori concessionari per eseguire ulteriori sperimentazioni in pieno campo e su scala industriale. Ora questi concessionari hanno incontrato delle spese in dipendenza della assicurazione da parte del Monopolio che di esse e dell'andamento degli esperimenti si sarebbe tenuto conto: non sarebbe pertanto giusto che costoro, prestatisi ad eseguire spese negli anni precedenti, venissero trattati in maniera diversa da coloro che

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 APRILE 1951

entrano oggi nel ciclo della coltivazione del Bright Italia, valendosi delle esperienze fatte da altri e che incominciano ora a produrre questo tipo di tabacco. Non c'è quindi nessuna retroattività, ma si parificano le autorizzazioni già date alle autorizzazioni ancora da dare ai fini del premio quinquennale che parte dalla stagione 1951.

Aggiungo ancora una cosa: nelle zone in cui oggi si coltiva il tabacco, le condizioni necessarie per la coltivazione del Bright si hanno in limitate zone; ma posso dire che dove vi sono le necessarie condizioni per la coltivazione del Bright, l'Amministrazione arriverà a concedere l'autorizzazione, purché, naturalmente, i coltivatori offrano quel minimo di garanzia tecnica che è richiesta per queste coltivazioni.

Lesioni di interessi morali non ce ne possono essere, perché dovunque c'è la possibilità di avere un terreno leggero, irriguo, con una spesa non eccessiva, là certamente l'autorizzazione verrà data.

ZERBI. Sarebbe interessante che vi fosse una certa libertà di iniziativa.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Se non fossimo vincolati a queste preoccupazioni di carattere politico e sociale di mantenere la coltivazione là dove c'è, probabilmente non ci sarebbe bisogno di dare il sopraprezzo. Non possiamo però dire ai coltivatori di certe zone che tradizionalmente vivono sul tabacco: cessate la vostra produzione, perché, analoga produzione sarà fatta ad esempio, in Lombardia!

Le zone che si prestano di più sono l'Umbria (dove abbiamo avuto dei buoni risultati), l'Abruzzo (dove si sono fatte ottime sperimentazioni con notevoli risultati), alcune zone della Lomellina, del Friuli e forse qualche zona della Valdarno. Nell'Italia meridionale stiamo vedendo se è possibile portare coltivazioni nelle zone di recente bonificate ed irrigate.

Dopo questi chiarimenti mi pare che le altre osservazioni di carattere tecnico vengano notevolmente ridotte. In sostanza si tratta di dare un sopraprezzo per cinque anni a coloro che sono autorizzati a coltivare la suddetta varietà di tabacco e di concedere l'autorizzazione a coltivarla a tutti coloro che ne hanno la possibilità ed hanno un minimo di requisiti tecnici.

La proposta dell'onorevole Barbina non mi pare accettabile, perché in realtà, la produzione di 20 quintali di tabacco per ettaro rappresenta una media inferiore a quella delle buone coltivazioni e noi non abbiamo

interesse a sollecitare chi non è in condizioni di raggiungere la suddetta media produttiva.

Salvo quindi a rispondere su osservazioni particolari riflettenti i diversi articoli, mi pare di aver riassunto in modo sufficientemente completo, gli argomenti che stanno a favore di questo disegno di legge.

WALTER. Dopo le dichiarazioni molto chiare del Ministro, io sono convinto che se il sopraprezzo fosse dato ai coltivatori diretti anziché ai concessionari, il Governo riuscirebbe molto più facilmente nel suo intento, perché ci sono concessionari che sono anche coltivatori, ma la maggioranza dei concessionari non sa neanche come si coltiva il tabacco e non conosce le fatiche dei campi; non ritengo che i concessionari possano fare degli investimenti speciali. È necessario quindi che il contributo sia dato direttamente ai coltivatori.

PESENTI. A me pare che se noi dessimo un sopraprezzo ai coltivatori diretti, i concessionari sarebbero più o meno indotti ad accettare il tabacco; in altri termini, lo Stato, dando questo sopraprezzo ai coltivatori diretti di tabacco, potrebbe dire: portate ai concessionari questa varietà di tabacco e non altra.

Si potrebbe anche vedere di dare un contributo ai concessionari per la trasformazione industriale se questa è necessaria, ma il fatto stesso che i coltivatori darebbero una certa qualità di tabacco piuttosto che un'altra, indurrebbe gli stessi concessionari a lavorare quella varietà piuttosto che un'altra. Bisognerebbe che il sopraprezzo dato non andasse ad esclusivo beneficio dei concessionari i quali obbligano i coltivatori a sopportare una maggiore fatica oppure ne aumentano l'asservimento.

VANONI, *Ministro delle finanze*. In questa legge daremo un contributo sul tabacco ad una condizione, che è riportata nell'articolo 5 e confermata nell'articolo 6. Questo sopraprezzo non si corrisponde se non si sono verificate quelle trasformazioni che l'Amministrazione ha chiesto per poter far luogo alla coltivazione. Le trasformazioni stesse, si effettuano in parte nei locali di proprietà del concessionario ed in parte nei locali di proprietà del coltivatore. Ora questo rapporto interno deve essere evidentemente definito. Si tratta di costruire degli immobili e se l'Amministrazione non riconosce idonei i locali costruiti dal proprietario fondiario, non dà il sopraprezzo che è stato fissato. Ma c'è poi la condizione dell'articolo 6 che dice che questo contributo è incompatibile con

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 APRILE 1951

qualsiasi altro contributo per miglioramenti fondiari che venissero dati al proprietario del fondo. Ora, evidentemente, il proprietario del fondo che ha possibilità di avere dei contributi, non si piega alle pretese del concessionario se non ha delle condizioni accettabili.

PESENTI. Non è sempre così perché la parte preponderante l'ha il concessionario in quanto è lui che vende allo Stato. Ora, se si tratta di un piccolo coltivatore, come capita prevalentemente, di questo sopraprezzo il 10 per cento, sì e no, andrà al coltivatore e il 90 per cento al concessionario. Se invece si stabilisse una norma, per esempio, che nel mentre si fissa il prezzo della qualità del tabacco che i coltivatori devono consegnare ai concessionari, si concedesse in quell'occasione anche il sopraprezzo, oppure se si stabilisse in precedenza che il 70 per cento del contributo andasse al coltivatore ed il 30 per cento al concessionario, allora da un punto di vista sociale faremmo non solo una trasformazione fondiaria più sicura, ma faremmo anche il vantaggio di una categoria che è molto più numerosa di quella dei concessionari. La preoccupazione nostra è che il vantaggio non vada ad esclusivo beneficio dei pochi concessionari, ma vada alla grande maggioranza dei coltivatori.

PRESIDENTE. Il vantaggio non ci dovrebbe essere per nessuno. Si dà un contributo perché devono essere fatti certi lavori e deve essere fatta una determinata trasformazione. C'è un contributo che viene dato per le spese di questa trasformazione e non capisco perché ci debbano essere dei vantaggi.

PESENTI. In questa produzione vi è una parte agricola ed una parte industriale; però la prima è sottoposta alla seconda col sistema della concessione. Se la spesa della trasformazione fosse ad esempio cento, cinquanta dovrebbe andare all'una, cinquanta all'altra. Invece va a finire che trenta va alla parte agricola e settanta alla parte industriale.

SPALLONE. Desidero parlare della situazione concreta che vi è in Abruzzo nelle zone in cui si coltiva il tabacco. In generale i coltivatori sono piccoli contadini che ricevono dal concessionario la possibilità di coltivare alcune are di terra. Se si tratta di avere tabacco di qualità superiore, per cui è necessaria l'irrigazione, non è sempre indispensabile costruire appositi canali; si può arrivare allo stesso risultato con un maggior lavoro di annaffiatura.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Questa è una coltivazione che ha bisogno di irrigazione permanente; non è questione di annaf-

fiatura. In Abruzzo la varietà Bright Italia è coltivata in piccole zone vicino a Lanciano. Solo quando si farà l'impianto di irrigazione del Sangro questa coltivazione si potrà estendere.

SPALLONE. In provincia di Pescara vi sono coltivatori di tabacco che coltivano ognuno poche are di terra. Se la è necessaria l'irrigazione, è possibile che la facciano bene i suddetti coltivatori con una maggiore quantità del loro lavoro, cioè inaffiando di più. In questo caso vi è non un lavoro di impianto, ma un maggiore lavoro fatto dal nucleo aziendale contadino. Cosicché la trasformazione avviene ugualmente senza costruire un canale di irrigazione, ma portando una maggiore quantità di acqua attraverso un lavoro manuale della famiglia contadina.

Il sopraprezzo è legato alla migliore qualità ed alla maggiore quantità di tabacco. In questa ipotesi è necessario stabilire la parte che spetta al coltivatore diretto e quella che spetta all'imprenditore concessionario. Altrimenti è evidente che si fa un regalo al concessionario, mentre il contadino ha esplicito una maggiore quantità di lavoro.

SCHIRATTI, *Relatore*. A me pare che si possano prospettare due casi. Il primo è relativo alle zone dove il coltivatore, produttore vero e proprio della pianta, è anche concessionario per la parte industriale. Il secondo è relativo a quelle zone dove il produttore della foglia non è anche il concessionario. Dal momento che sono stati accennati dei casi particolari, faccio presente, ad esempio, che nel Friuli, il produttore è anche il concessionario, pur essendo piccolo proprietario, perché nel Friuli su 1200 coltivatori e produttori vi è una sola cooperativa di proprietà dei suddetti, per essersi costoro associati in una unica cooperativa, che attualmente ha cinque stabilimenti di essiccazione. Questi produttori fruiscono e del compenso per la produzione e del compenso per la successiva manipolazione. In tal caso non c'è possibilità di discussione in merito a chi vada e a chi non vada l'utile; il secondo caso è quello più delicato ossia quello in cui il produttore della pianta non è il concessionario. Premesso che la trasformazione comporta una spesa, se questa l'affronta il produttore, è chiaro che a lui deve andare il contributo od il maggior prezzo; se invece l'affronta il concessionario, ne consegue: o l'ammortamento che questo deve inevitabilmente conteggiare lo riversa tutto sul

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 APRILE 1951

produttore, e allora il concessionario stesso verserà al produttore un prezzo minore di quello che avrebbe dovuto dare; o l'ammortamento in parte è sopportato dallo Stato, e allora il concessionario riversa sul produttore un onere diminuito della quota a carico dello Stato e quindi anche in tal caso il produttore ne ritrae un proprio utile.

VANONI, *Ministro delle finanze*. La varietà di situazioni che si possono avere in relazione alla coltivazione ed alla trasformazione sono notevoli, per cui se domani dicesimo: diamo il 50 per cento ai coltivatori ed il 50 per cento ai concessionari, in alcuni casi faremmo una cosa arbitraria in favore dei concessionari e in alcuni casi faremmo una cosa arbitraria in favore dei coltivatori, perché le operazioni che si devono fare per passare da una varietà di tabacco a quella di cui trattasi sono sostanzialmente tre: l'irrigazione, la costruzione di stufe sul fondo per la prima lavorazione del tabacco, la trasformazione degli stabilimenti dei concessionari per la ulteriore lavorazione del tabacco. Ora si possono avere le più diverse ipotesi: concessionario proprietario del fondo, concessionario che dà la piena disponibilità del fondo al coltivatore, concessionario che dà al coltivatore, che è proprietario del fondo, la subconcessione. Bisogna che tutti questi rapporti si regolino all'interno, lasciando all'Amministrazione solo il compito di verificare se le opere siano state compiute e se ci sia un certo equilibrio nei prezzi tra concessionario e coltivatore, così come opera in questo momento l'Amministrazione stessa e come credo opererà meglio domani, quando vi sarà la legge che regolerà *ex novo* questi rapporti di concessione. Ma oggi faremmo una opera arbitraria ad entrare nei suddetti rapporti, perché non possiamo tener conto della diversità che ci può essere da situazione a situazione. Il relatore onorevole Schiratti ha ricordato il caso della cooperativa del Friuli. Io potrei ricordare anche il caso della cooperativa di Città di Castello. Però sono cooperative tra proprietari del fondo, che a loro volta hanno rapporti con l'affittuario o mezzadro effettivo coltivatore del fondo. Quindi è difficile definire effettivamente dal punto di vista legislativo tutte queste situazioni che si possono presentare in una agricoltura così varia dal punto di vista sociale e tecnico come la nostra.

Quello che noi abbiamo creduto di poter raggiungere con queste norme è che per dare il sovrapprezzo bisogna che certe opere siano compiute; ed evidentemente il beneficio di questo sovrapprezzo ricadrà su coloro che

hanno contribuito a fare le opere, in rapporto alla loro contribuzione. Perché io, proprietario di un fondo, non mi presterò a spendere, ad esempio, un milione di lire per la costruzione di una stufa se non avrò la garanzia che il concessionario mi rimborserà la spesa.

Desidero poi dire all'onorevole Spallone che non si risolve il problema della trasformazione della coltura con l'annaffiatura: ci vuole l'acqua fluente per la coltivazione razionale. Non è un problema di lavoro, ma di opere permanenti che devono essere fatte sul fondo o dentro la concessione. Quindi io credo che il provvedimento possa essere approvato, con tranquillità, lasciando impregiudicata la questione se la concessione sia opportuna e se essa debba essere mantenuta; e ciò perché l'iniziativa della trasformazione non si arresti e non si perda ancora un anno o due di tempo, il che potrebbe essere pregiudizievole per il Monopolio.

PESENTI. Presenterò un emendamento perché il contributo venga equamente distribuito tra coltivatori e concessionari, secondo il rispettivo apporto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli di cui porrò successivamente in votazione quelli per i quali non vi sono obiezioni o non si presentano emendamenti:

ART. 1.

L'Amministrazione dei Monopoli di Stato è autorizzata a concedere, per le superfici adibite a colture di altri tabacchi trasformati in colture di Bright Italia, un contributo per le spese di adattamento dei locali preesistenti o per la costruzione di nuovi ai fini della cura del tabacco Bright Italia stesso.

(È approvato).

ART. 2.

Detto contributo sarà corrisposto agli autorizzati dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato ad eseguire le trasformazioni di cui al precedente articolo, entro i limiti del successivo articolo 3.

(È approvato).

ART. 3.

Il contributo verrà corrisposto, a decorrere dal 1951, sotto forma di sovrapprezzo sui quantitativi di tabacco Bright Italia consegnato allo Stato per un periodo di 5 anni consecutivi, nelle seguenti misure:

a) per le trasformazioni a Bright Italia autorizzate, dalla varietà Kentucky e simi-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 APRILE 1951

lari curati a fuoco diretto, lire tremila pre quintale netto fino alla concorrenza di quintali venti per ogni ettaro trasformato;

b) per le trasformazioni a Bright Italia autorizzate dalle altre varietà di tabacchi curati ad aria, lire seimila per quintale netto fino alla concorrenza di quintali venti per ogni ettaro trasformato.

(È approvato).

ART. 4.

Sono ammessi a fruire dei sopraprezzi di cui al precedente articolo i tabacchi che saranno prodotti sulle superfici per le quali è stata o sarà autorizzata la trasformazione nel sessennio 1949-1955.

(È approvato).

ART. 5.

Il contributo può essere corrisposto soltanto dopo che l'Amministrazione dei Monopoli di Stato abbia effettuato i necessari accertamenti sull'avvenuta costruzione o trasformazione dei locali, sulla loro idoneità per la cura del Bright Italia e sulla capienza dei medesimi in riguardo alla superficie da coltivarsi a Bright Italia.

Qualora durante ciascun anno del quinquennio, entro il quale sono ripartite le annualità del contributo, la ditta concessionaria coltiva a Bright Italia una superficie inferiore a quella che ha servito di base per la determinazione del contributo stesso, quest'ultimo, per quell'anno, verrà proporzionalmente ridotto.

Le concessioni già autorizzate alla coltivazione del Bright Italia possono ottenere in ciascun anno il contributo sopra stabilito, qualora coltiviño integralmente anche la superficie massima precedentemente autorizzata per detta varietà.

(È approvato).

ART. 6.

I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli stabiliti dalle disposizioni in vigore per le opere di miglioramento fondiario.

Ai fini del precedente comma, l'Amministrazione dei Monopoli di Stato darà comunicazione al competente Ispettorato agrario compartimentale dei singoli contributi concessi ai sensi del precedente articolo 1, fornendo gli elementi necessari per l'individuazione delle ditte beneficiarie e dei terreni cui i locali si riferiscono.

(È approvato).

A questo articolo l'onorevole Pesenti propone il seguente comma aggiuntivo:

« L'azienda dei monopoli controllerà a che il contributo, attraverso la maggiorazione del prezzo di cui all'articolo 3, venga equamente distribuito fra coltivatore e concessionario secondo l'apporto rispettivo alla trasformazione di coltura ».

VANONI, *Ministro delle finanze*. La facoltà che si vuol dare all'Amministrazione, questa già la possiede implicitamente attraverso l'ordinamento fondamentale della sorveglianza sulle coltivazioni e sui prezzi. Vorrei pregare l'onorevole Pesenti di non farne un comma che, se approvato, riporterebbe il provvedimento al Senato. Perciò io penso che potrebbe trasformare questo suo emendamento in un ordine del giorno che il Governo accetterebbe; ordine del giorno che sarebbe impegnativo per l'Amministrazione perché si tratterebbe, praticamente, di esercitare delle facoltà che già l'Amministrazione stessa possiede.

PESENTI. Quale potere ha l'Amministrazione? Ha, per esempio, il potere di dire, vendendo i prezzi stabiliti dal concessionario per l'acquisto da parte del coltivatore: no, questo prezzo è insufficiente?

VANONI, *Ministro delle finanze*. I prezzi della consegna sono fissati dall'Amministrazione.

PESENTI. Per esempio; supponiamo che il prezzo sia di lire 100, prezzo che, aggiungendo il sopraprezzo di lire 50 attualmente concesso, raggiunge le lire 150. Nei rapporti del prezzo da stabilire tra coltivatore e concessionario, che potere ha l'Amministrazione?

VANONI, *Ministro delle finanze*. L'Amministrazione ha molto più potere, di fatto, di quello che si possa ritenere perché, soprattutto in quest'anno in cui le concessioni stanno per scadere, una raccomandazione dell'Amministrazione ha una notevole efficacia pratica. L'Amministrazione ha il potere di fissare i prezzi della consegna tra coltivatore e concessionario, poiché vi sono delle tabelle nazionali.

Il vero punto di frizione tra il concessionario e il coltivatore sta nella perizia perché nella formazione del prezzo di una partita ha, sì, molta importanza il prezzo fondamentale, ma ha ancora più importanza la perizia, classificando una partita di prima, di seconda, di terza, di quarta qualità. Il concessionario cerca di sottoclassificare la partita, mentre il coltivatore cerca di sopraclassificarla. Questo è un punto che spero potrà essere risolto in

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 APRILE 1951

modo soddisfacente con la legislazione che attualmente è in corso di preparazione per le nuove concessioni.

Ripeto che l'Amministrazione ha oggi notevoli poteri, di fatto, in questo settore perché tutte le trasformazioni sono fatte sotto la sua sorveglianza, desiderando essa arrivare a risultati tecnici apprezzabili nel proprio interesse. Ritengo che, se la Commissione approvasse un ordine del giorno, si otterrebbe lo stesso risultato pratico; perché, in sostanza, con una disposizione si viene a dare una facoltà che già l'Amministrazione possiede, mentre con un ordine del giorno, la facoltà stessa è ben precisata. Se la Commissione rileverà che l'Amministrazione farà cattivo uso di questa facoltà, avrà a sua disposizione tutti i controlli politici che vorrà. Nel caso che si ritenesse opportuno di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, credo che sarebbe necessario aggiungere le parole « e alla attrezzatura ».

PESENTI. Sta bene, accetto il suggerimento dell'onorevole Ministro e trasformo l'emendamento in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'ordine del giorno dell'onorevole Pesenti che è del seguente tenore:

« L'azienda dei monopoli controllerà a che il contributo, attraverso la maggiorazione del prezzo di cui all'articolo 3, venga equamente distribuito fra coltivatore e concessionario, secondo l'apporto rispettivo alla trasformazione di coltura e alla attrezzatura ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Di Rocco ed altri: Disposizioni a favore dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1912).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Di Rocco, Magri, Gerini, Borromeo, Macrelli, Parri e Tosatti: Disposizioni a favore dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie.

Invito l'onorevole Marotta a riferire su questa proposta di legge, già approvata dalla V Commissione permanente, finanze e tesoro, del Senato.

MAROTTA, *Relatore*. Con decreto legislativo 27 gennaio 1948, n. 74, recante provvedimenti a favore dei pensionati titolari di

pensioni privilegiate ordinarie, venne istituito, anche per i grandi invalidi titolari di dette pensioni, un assegno di superinvalidità ed una indennità speciale per l'accompagnatore. Quando questi assegni furono aumentati per gli invalidi di guerra, si deliberò un aumento pure per gli invalidi per causa di servizio. Questo, sempre nel 1948.

Nel 1950, invece, si ebbe l'aumento delle pensioni di guerra a cui non corrisposero analoghi miglioramenti per i pensionati invalidi per causa di servizio. La categoria cominciò allora ad agitarsi; ed interpreti di questo risentimento si resero alcuni senatori i quali presentarono una proposta di legge. Il Senato l'ha esaminata ed è riuscito a realizzare un accordo tra il Ministero del tesoro e la categoria interessata, per cui il testo che viene sottoposto alla nostra approvazione, risulta notevolmente modificato rispetto alla proposta di legge originaria. Tutti i punti dell'attuale proposta di legge sono stati accettati dalla categoria interessata ad eccezione di quello relativo alla decorrenza di questi aumenti. Infatti, la categoria desiderava che la decorrenza degli aumenti fosse dal 1° marzo 1950, mentre il Senato ha stabilito che i miglioramenti devono decorrere dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della legge.

È quindi interesse della categoria che questa proposta di legge venga approvata il più presto possibile. Faccio perciò appello alla comprensione dei colleghi affinché oggi stesso si approvi questo provvedimento, in modo che non si ritardi ancora l'applicazione degli aumenti attesi da tante persone.

Con gli aumenti disposti, pur migliorando notevolmente le condizioni degli invalidi, si mantiene una differenza, sia pure lieve per alcune categorie, fra le pensioni spettanti agli invalidi per causa di servizio e quelle spettanti agli invalidi di guerra. Forse, ciò è dovuto ad una ragione di carattere morale. Però questa lievissima differenza diventa sempre più rilevante per i gradi più elevati, mentre invece per i gradi più bassi è addirittura poco sensibile.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CHIOSTERGI. Ho avuto più volte occasione di occuparmi di questo progetto di legge. Anche recentemente la categoria interessata si è rivolta a me per raccomandare, pur essendo non soddisfatta della modificazione apportata al progetto per quanto riguarda l'inizio della decorrenza dei miglioramenti, di non protrarre ancora l'applicazione di questa

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 APRILE 1951

legge, riservandosi di agire in conseguenza in prosieguo di tempo.

Ritengo perciò che, se gli stessi interessati ci raccomandano ora di accettare questa formula che è stata già approvata dal Senato, la nostra Commissione possa accettarla senza avere lo scrupolo di non tener conto degli interessi di questa categoria benemerita di cittadini.

WALTER. Questi miglioramenti che dovevano discutersi con la legge 10 agosto 1950, n. 648, sono invece previsti in questa proposta di legge la quale stabilisce che la loro decorrenza avvenga dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. Io proporrei (penso che anche le categorie interessate non avrebbero nulla da obiettare se ritardassimo ancora qualche settimana per varare questa legge) che la decorrenza dei miglioramenti fosse stabilita dal 1° gennaio 1951.

MAROTTA, *Relatore*. Faccio presente che la stessa proposta, presentata dall'onorevole Walter, fu fatta dal senatore Ruggeri, ma poiché il Ministro del tesoro non si mostrò d'accordo, la proposta stessa fu respinta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli di cui porrò successivamente in votazione quelli per i quali non vi sono obiezioni o non si presentano emendamenti:

ART. 1.

Ai fini della concessione del trattamento privilegiato di pensione ai dipendenti civili e militari dello Stato, la classificazione delle mutilazioni ed infermità, dipendenti da causa di servizio ordinario, si effettua applicando, secondo i casi, le tabelle A, B, E e F annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

(È approvato).

ART. 2.

Gli assegni di superinvalidità concessi con l'articolo 1 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, ed aumentati con l'articolo 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 258, sono elevati complessivamente alle seguenti misure:

Lettera A	annue L.	456.000
» A-bis	» »	396.000
» B	» »	291.400
» C	» »	220.900
» D	» »	216.000
» E	» »	200.600
» F	» »	180.100
» G	» »	167.400

(È approvato).

ART. 3.

L'indennità speciale per l'accompagnatore concessa con l'articolo 3 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, elevata con l'articolo 2 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 258, è aumentata alle seguenti misure mensili:

1°) per i superinvalidi residenti in Comuni aventi una popolazione non inferiore a 100.000 abitanti:

Lettera A	L.	26.000
» A-bis	»	24.000
» B, punti 1, 2 (comma secondo), 3 e 4	»	20.000
» C	»	18.000
» D	»	18.000
» E	»	15.000
» F	»	15.000
» G, punto 1	»	12.000

2°) per i superinvalidi residenti in Comuni aventi una popolazione inferiore a 100.000 abitanti:

Lettera A	L.	22.000
» A-bis	»	20.000
» B, punti 1, 2 (comma secondo), 3 e 4	»	16.000
» C	»	15.000
» D	»	15.000
» E	»	12.000
» F	»	12.000
» G, punto 1	»	9.000

(È approvato).

ART. 4.

L'assegno suppletivo di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1949, n. 221, è elevato da lire 90.000 a lire 150.000 annue.

Ai fini della concessione dell'assegno integrativo temporaneo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, e della determinazione della sua misura, gli importi di lire 264.000, lire 252.000 e lire 240.000 annue stabiliti dal predetto articolo 2 sono elevati rispettivamente a lire 348.000, lire 336.000 e lire 324.000 annue.

(È approvato).

ART. 5.

A favore dei titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari per infermità tubercolare o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidità, è concesso un assegno di cura, non reversibile, nella misura di annue lire 84.000 se si tratta di infermità ascrivibile ad una delle categorie dalla seconda alla quinta e di annue lire

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 APRILE 1951

40.000 se si tratta di infermità ascrivibile alle categorie dalla sesta alla ottava della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

(È approvato).

ART. 6.

Nei casi in cui con una invalidità ascrivibile alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, coesistono altre invalidità pure dovute a causa di servizio, ai titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari è dovuto un assegno per cumulo di inabilità nella misura indicata dalla tabella F annessa alla citata legge n. 648.

Qualora con una inabilità di seconda categoria coesistono altre minori, senza però che nel complesso si raggiunga una inabilità di prima categoria, è dovuto un assegno per cumulo non superiore alla metà, né inferiore al decimo della differenza fra il trattamento economico complessivo della prima categoria e quello della seconda categoria, secondo la gravità delle minori inabilità coesistenti.

L'assegno per cumulo di cui ai precedenti commi non è reversibile e si aggiunge a quello per superinvalidità quando anche la superinvalidità derivi da cumulo di inabilità.

(È approvato).

ART. 7.

A favore di coloro che al 1° dicembre di ogni anno risultino titolari di pensione o assegno privilegiato ordinario di prima categoria è concessa una indennità speciale, non reversibile, di lire 20.000 annue, a condizione che a detta data non svolgano comunque attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri.

L'indennità di cui al precedente comma è corrisposta a domanda, in unica soluzione, nel mese di dicembre di ogni anno, a cominciare dall'anno 1951.

(È approvato).

ART. 8.

Qualora i mutilati e gli invalidi per causa di servizio ordinario fruiscano di cura ospedaliera di ricovero per mezzo delle Amministrazioni statali o di altri Enti con i quali le Amministrazioni predette abbiano stipulato apposite convenzioni per l'assistenza sanitaria di tale categoria, gli assegni di cui ai predetti articoli 2, 5 e 6 sono sottoposti a ritenuta nella misura di un quarto. Tali ritenute vanno a favore dell'Amministrazione o dell'Ente che sostiene le spese di ricovero.

Ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, si considerano soltanto i ricoveri disposti da Amministrazioni statali o da Enti con i quali le Amministrazioni predette abbiano stipulato apposite convenzioni per l'assistenza sanitaria dei mutilati od invalidi per causa di servizio ordinario. L'Amministrazione o l'Ente che dispone il ricovero deve darne comunicazione all'Ufficio provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione, agli effetti dell'applicazione della norma contenuta nell'articolo 3 del citato decreto n. 74.

(È approvato).

ART. 9.

I miglioramenti derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 3 e 4 sono concessi d'ufficio, con decorrenza dal primo giorno del mese in cui è pubblicata la presente legge.

A questo articolo 9 l'onorevole Walter ha presentato il seguente emendamento: *sostituire le parole*: « con decorrenza dal primo giorno del mese in cui è pubblicata la presente legge » *con le altre*:

« ...con decorrenza dal 1° gennaio 1951 ».

Su questo emendamento si è già pronunciato in senso contrario l'onorevole relatore che ha ricordati i precedenti della discussione al Senato. Prego ora l'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro di esprimere l'avviso del Governo sull'emendamento stesso.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'accoglimento dell'emendamento dell'onorevole Walter avrebbe come conseguenza un aggravio maggiore di spesa per il quale occorrerebbe trovare la copertura. Inoltre, siccome il Senato ha già respinto un emendamento analogo, che cosa accadrebbe se questa legge tornasse al Senato modificata nel senso indicato dal collega onorevole Walter? Ne nascerebbe uno di quei conflitti non ancora risolti né legislativamente, né costituzionalmente, né dalla prassi, a tutto danno delle categorie interessate.

BAVARO. L'onorevole Walter dovrebbe anche indicare le fonti per la copertura del maggiore onere.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Walter nel suo emendamento?

WALTER. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Walter dianzi letto,

(Non è approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 APRILE 1951

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo di cui precedentemente è stata data lettura.

(È approvato).

ART. 10.

Per ottenere la concessione dei benefici previsti dai precedenti articoli 1, 5 e 6 i titolari di pensioni o assegni liquidati con decreto emanato prima della data di entrata in vigore della presente legge devono presentare domanda all'Amministrazione centrale da cui dipendevano all'atto della cessazione dal servizio entro il termine di cinque anni dalla data suddetta, a pena di decadenza.

Se la domanda è presentata entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i benefici previsti dai precedenti articoli 1, 5 e 6 sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese in cui è pubblicata la presente legge. Se la domanda è presentata successivamente, ma prima della scadenza del termine di decadenza di cui al primo comma, i benefici stessi sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Le Amministrazioni centrali, all'atto del ricevimento della domanda, disporranno, se necessario, appositi accertamenti sanitari e, in seguito alle risultanze di tali accertamenti, provvederanno in merito alle domande stesse con decreto concessivo o negativo, adottato e comunicato con le forme e le modalità vigenti in materia di pensioni ordinarie.

Ai titolari di pensioni accordate con decreto di data non anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, i benefici previsti dagli articoli 5 e 6 devono essere concessi di ufficio con il decreto di liquidazione della pensione.

(È approvato).

ART. 11.

Nei casi in cui alla scadenza degli assegni privilegiati ordinari rinnovabili non è ancora intervenuto un provvedimento ai sensi dell'articolo 9 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, le Amministrazioni centrali competenti hanno facoltà di autorizzare la proroga del pagamento dei predetti assegni per non oltre sei mesi dalla relativa scadenza, sempreché siano già stati effettuati i prescritti nuovi accertamenti sanitari.

Le somme corrisposte saranno imputate al nuovo assegno od alla pensione definitiva; nel caso che non venga accordato assegno o pensione, le somme predette sono abbuonate.

(È approvato).

ART. 12.

Nel caso di aggravamento di infermità per la quale sia già stato concesso il trattamento privilegiato ordinario, è elevato da cinque a dieci anni il termine perentorio, previsto dalle disposizioni in vigore, entro il quale il titolare può far valere i suoi maggiori diritti.

Le domande di aggravamento prodotte entro il termine di dieci anni di cui al precedente comma, ma prima della entrata in vigore della presente legge, sulle quali non sia ancora intervenuta pronuncia definitiva da parte dell'Amministrazione, sono da ritenersi valide ad ogni effetto, ancorché fosse scaduto alla data di presentazione delle domande medesime il termine di cinque anni previsto dalle disposizioni vigenti a tale data.

(È approvato).

ART. 13.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con una aliquota del fondo iscritto al capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni al predetto stato di previsione.

(È approvato).

ART. 14.

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1951.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Proroga della gestione del servizio di tesoreria per lo Stato. (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato). (1753-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga della gestione del servizio di tesoreria per lo Stato ». Questo disegno di legge, che la nostra Commissione approvò nella seduta del 24 gennaio scorso, è stato modificato dal Senato e pertanto esso torna al nostro esame.

Invito il relatore, onorevole Balduzzi, a riferire alla Commissione sulle modificazioni apportate dal Senato.

BALDUZZI, *Relatore*. Questo disegno di legge, è già stato approvato dalla nostra Commissione, come ha ora detto il Presidente e ri-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 APRILE 1951

torna al nostro esame avendo la competente Commissione del Senato deliberato di limitare la durata della convenzione al 31 dicembre 1960, anziché al 31 dicembre 1965.

Proporrei di non insistere sulla data da noi in precedenza stabilita, al fine di evitare di tenere ulteriormente sospesa la stipulazione della convenzione scaduta sin dal 31 dicembre scorso, tanto più che — a mio avviso — la durata del servizio non dovrebbe avere molta importanza, tenuto conto della facoltà che ha il Ministro del tesoro di rivedere ogni anno la convenzione. In origine la convenzione stipulata nel 1894, ebbe la durata di anni 18, cioè fino al 1912; dal 1912 fu prorogata per un anno; nel 1913 fu rinnovata per dieci anni; nel 1923 fu rinnovata per sette anni; dal 1930 si ha una rinnovazione biennale fino al 1936.

In quest'anno fu stipulata l'ultima convenzione che è scaduta il 31 dicembre scorso.

Proporrei, pertanto di accettare la durata che la V Commissione del Senato ha stabilito, cioè fino al 31 dicembre 1960.

L'altra modifica, apportata dalla predetta Commissione del Senato all'articolo 2, ha valore puramente formale.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli modificati dal Senato.

ART. 1.

La gestione del servizio di tesoreria affidata alla Banca d'Italia e prorogata al 31 dicembre 1950, giusta l'articolo 4 del decreto del Ministro per le finanze 31 dicembre 1936, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1937, per l'attuazione del regio decreto-legge 21 luglio 1935, n. 1293, continua ad essere tenuta dalla Banca stessa fino al 31 dicembre 1960, con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge attualmente vigenti, salvo quanto disposto col successivo articolo.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

ART. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare le occorrenti convenzioni per regolare i rapporti nascenti dall'attuazione della presente legge, riservandosi la facoltà di affidare all'Amministrazione delle poste, nonché ad altri istituti di credito particolari servizi, attualmente compresi in quello di cui al precedente articolo 1, qualora ciò si renda indispensabile per effetto di nuovi ordinamenti,

che vengano stabiliti con legge per i servizi stessi.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme relative all'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza. (1836).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Norme relative all'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza. Invito il relatore, onorevole Bavaro, a svolgere la sua relazione.

BAVARO, *Relatore*. Questo disegno di legge modifica le norme relative all'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza. Il provvedimento (che ha avuto il parere favorevole della V Commissione permanente) va esaminato articolo per articolo, poiché tratta di questioni particolari concernenti le promozioni, gli avanzamenti e gli scrutini. La V Commissione (difesa) ha proposto alcuni lievi emendamenti di cui esamineremo la portata quando discuteremo i vari articoli.

Ritengo che si possa passare senz'altro all'esame delle singole disposizioni del provvedimento di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TUDISCO. Poiché ritengo necessario un più attento esame del disegno di legge, chiedo un breve rinvio della discussione di questo provvedimento anche perché soltanto adesso ho potuto prendere cognizione del parere dato dalla V Commissione permanente.

CASARDI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo non si oppone al rinvio.

BAVARO, *Relatore*. Non ho ragioni di oppormi a tale rinvio; tuttavia mi rimetto alla Commissione ed al Governo.

PRESIDENTE. L'onorevole Tudisco ha chiesto di rinviare la discussione di questo disegno di legge alla prossima seduta.

Pongo ai voti tale proposta.
(È approvata).

Discussione del disegno di legge: Permuta con la Società termoelettrica siciliana della Caserma « Quattro Venti » di Palermo con un terreno e fabbricati occorrenti per la sistemazione di servizi militari. (1837).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Permuta con la Società termoelettrica siciliana

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 APRILE 1951

della Caserma « Quattro Venti » di Palermo con un terreno e fabbricati occorrenti per la sistemazione di servizi militari.

Invito il relatore onorevole Salizzoni a svolgere la sua relazione.

SALIZZONI, Relatore. Questo disegno di legge concerne una permuta con la Società termoelettrica siciliana della caserma « Quattro Venti » di Palermo con un terreno e fabbricati occorrenti per la sistemazione di servizi militari.

La caserma « Quattro Venti », che andò distrutta in seguito agli eventi bellici, ospita attualmente dei profughi. Essa si trova nelle vicinanze delle attrezzature della Società termoelettrica siciliana, la quale ha assoluto bisogno di questo terreno. In passato la società espletò delle pratiche per-addivenire a tale permuta, ma senza alcun risultato.

L'approvazione di questo disegno di legge è necessario in quanto per procedere alla permuta sarebbe necessario indire la regolare asta; ma a questa asta non si può addivenire perché occorre andare incontro alle esigenze produttive della Società termoelettrica, la quale è disposta a cedere all'Amministrazione militare un altro terreno per costruirvi una caserma.

Questa permuta è stata valutata, per ciò che si riferisce al fabbricato della caserma « Quattro Venti », in 150 milioni di lire. Il nuovo terreno, che sarebbe concesso all'Amministrazione militare, è stato valutato in 42 milioni in ragione di 650 lire al metro quadrato. La Società termoelettrica siciliana si impegna a costruire su questo nuovo terreno i fabbricati necessari la cui spesa è stata valutata dagli organi erariali in 105 milioni. Restano così lire 2.118.200, che la Società si impegna a versare allo Stato, a conguaglio di valori.

Pertanto, tenuto conto che i locali della caserma erano inabitabili, che la Società termoelettrica siciliana si impegna a costruire quanto è necessario per l'amministrazione militare, che le valutazioni sono state fatte regolarmente dagli organi competenti e che la società stessa si impegna a costruire quanto è necessario per l'Amministrazione militare con la clausola di non rivedere gli aumenti dei prezzi, ritengo opportuno proporre l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MANNIRONI. Desidero sapere dall'onorevole relatore se il complesso dei lavori che la Società termoelettrica siciliana si impegna ad eseguire a favore dell'Amministrazione militare sia stato precisato in appositi pro-

getti, dato che in proposito nulla è stato specificato nell'articolo unico di cui consta il disegno di legge in esame.

SALIZZONI, Relatore. Sono state elaborate regolari piante, che hanno avuto l'approvazione dell'Amministrazione militare, ed in base alle quali l'ufficio tecnico-erariale ha provveduto a valutare i lavori da eseguirsi nella somma di 105 milioni di lire. Tali progetti si trovano presso l'Amministrazione militare.

CASARDI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Gli uffici tecnico-erariali provvedono sempre a valutazioni molto precise e dettagliate.

DUGONI. Non capisco perché, per procedere a questa permuta, occorra una legge. Non vedo perché la nostra Commissione debba deliberare circa il valore di questi immobili, di cui nulla sappiamo e dei quali non viene portata alcuna documentazione. Si è sempre proceduto, da parte dello Stato, alla vendita di caserme senza che occorresse a tal fine una apposita legge: non vedo quindi per quale ragione, in questo caso, debba intervenire la nostra Commissione. Per tali motivi sono contrario al provvedimento di legge. La nostra Commissione non deve assolutamente dare una sanatoria a operazioni di questo genere.

SALIZZONI, Relatore. È necessario provvedere con un disegno di legge, perché alla permuta si potrebbe procedere se la destinazione dell'immobile fosse identica. Ricordo che non si può procedere alla licitazione, dovendo questa società termoelettrica utilizzare il terreno ove sorge la caserma per incrementare la propria attività produttiva.

DUGONI. Ma allora in questo modo ci si vuol sottrarre all'applicazione delle norme previste nella legge sulla contabilità generale dello Stato. La caserma va venduta all'asta pubblica o per trattativa privata.

PRESIDENTE. È bene chiarire questo punto. La ragione per cui si deve elaborare un apposito provvedimento di legge consiste in questo: poiché si deroga alle disposizioni della legge sulla contabilità generale dello Stato, in quanto non si procede alla vendita dell'immobile attraverso trattativa privata e, dato il valore dell'immobile, non ricorrendo le condizioni volute dalla citata legge, occorre un apposito provvedimento legislativo di deroga. La questione è richiamata anche nella relazione allegata al disegno di legge in esame.

DUGONI. In questo caso ci troviamo dinanzi a due atti che si vogliono riunire attra-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 APRILE 1951

verso la permuta, mentre non sussiste alcuna ragione per cui si debba arrivare ad una permuta. Pertanto è necessario che si proceda a due atti distinti. Se vi sono dei lavori da eseguire, questi lavori debbono essere appaltati. Non vedo perché non si debba seguire tale procedimento. Questi sistemi non mi piacciono.

PRESIDENTE. Nella relazione è chiarito il perché del suddetto procedimento. Siamo di fronte ad un problema di ordine generale e ad un problema di ordine particolare; atteniamoci al problema di carattere particolare.

TUDISCO. Vorrei assicurare l'onorevole Dugoni che la ragione della permuta è semplicissima. Vi è una centrale termoelettrica la quale necessita assolutamente dell'area sulla quale sorge questa caserma, per integrare la trasformazione dei bacini che sono in corso di costruzione allo scopo di aumentare la produzione di energia elettrica. Questi sono i termini della questione. Si tenga presente che la Società a stento ha potuto trovare questo spazio così necessario, ma l'Amministrazione militare non cede questo terreno se non ha una corrispondente area in un altro punto della città, sulla quale costruire una caserma necessaria per l'Amministrazione stessa.

DUGONI. L'Amministrazione venda la caserma e comperi il terreno dove riterrà più opportuno. La nostra Commissione non può assolutamente entrare in una valutazione dei prezzi indicati nel disegno di legge. Ciò è assurdo.

TUDISCO. Qui non si fa una questione di prezzo, il che esorbiterebbe dalla competenza della nostra Commissione. Si tratta invece di vedere se l'interesse sociale di questa centrale termica (cui partecipano tre enti, di cui due pubblici) sia tanto preminente per l'economia siciliana da sorpassare la procedura normale prevista dalla legge sulla contabilità generale dello Stato. Mi meraviglio che da alcuni colleghi dell'opposizione, una volta che noi vogliamo rispettare la procedura, si facciano simili obiezioni.

DUGONI. Dubito che proprio la Società termoelettrica siciliana si preoccupi degli interessi sociali dell'isola!

TUDISCO. Ma vi sono interessati anche due enti pubblici: la Società stessa è perciò in minoranza.

PRESIDENTE. Se debbo esprimere il mio parere personale, concordo con l'osservazione di fondo fatta dall'onorevole Dugoni. La nostra Commissione, infatti, non può sta-

bilire se il prezzo sia congruo o meno. Diversamente, ci addosseremmo una responsabilità che non ci deriva da una conoscenza diretta della situazione, ma ci limiteremmo a fare un atto di fede nei confronti dell'Amministrazione e di un suo organo tecnico che ha stabilito quel prezzo. Verremmo a coprire, con l'autorità della legge, ogni eventuale azione giudiziaria che domani si potrebbe esercitare qualora il prezzo non fosse ritenuto congruo. Sulla questione generale sono d'accordo con l'onorevole Dugoni. Nel caso particolare si potrebbe autorizzare la Amministrazione a fare l'opera, ma noi dobbiamo non entrare nella misura. Noi abbiamo già avuto un precedente relativo a una questione piuttosto complicata: si trattava di un bacino idrico, per la cui costruzione ci siamo comportati appunto nel modo ora accennato.

Vorrei quindi pregare l'onorevole Sottosegretario di Stato perché, nel caso di un rinvio dalla discussione di questo disegno di legge, si tolgano intanto dal provvedimento riferimenti di carattere amministrativo.

CASARDI, Sottosegretario di Stato per le finanze. I prezzi potrebbero assumere un aspetto esplicativo ed alla fine si potrebbe dire che la permuta è autorizzata anche se le valutazioni amministrative dovessero variare.

PRESIDENTE. Sono cose da discutere con calma. Propongo perciò di rinviare la discussione di questo disegno di legge ad altra seduta. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Rinvio della discussione del disegno di legge:
Regolarizzazione, ai fini fiscali, degli apparecchi di accensione fabbricati in Italia o importati dall'estero. (1856).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Regolarizzazione, ai fini fiscali, degli apparecchi di accensione fabbricati in Italia o importati dall'estero ».

Il relatore, onorevole Turnaturi, ha chiesto che la discussione sia rinviata ad altra seduta dovendo approfondire l'esame del provvedimento. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere un mutuo fino a lire 4.000.000.000 all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I. N. A. D. E. L.). (1876).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere un mutuo fino a lire 4.000.000.000 all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I. N. A. D. E. L.). »

Invito il relatore, onorevole Arcaini, a riferire su questo disegno di legge.

ARCAINI, *Relatore*. L'I. N. A. D. E. L. ha il suo tesoriere nella Cassa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 12 del regolamento 20 dicembre 1928, n. 3239. Per le ragioni che sono esposte chiaramente nella relazione allegata al disegno di legge, la Cassa depositi e prestiti si è trovata nelle condizioni di anticipare in una forma sostanzialmente irregolare la somma di circa 5 miliardi all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali. Si tratta di regolarizzare questa situazione; ed allora tra l'Istituto e la Cassa depositi e prestiti si è convenuto di contrarre un mutuo: cioè la Cassa è disposta a concedere un mutuo di 4 miliardi, con che il debito che l'I. N. A. D. E. L. ha verso la Cassa depositi e prestiti viene sistemato e regolarizzato nel corso di dieci anni, secondo l'articolo 1 del disegno di legge. Notando però che il periodo di dieci anni è breve e metterebbe l'Istituto medesimo in condizioni di difficoltà e forse di gravare eccessivamente sul suo bilancio ordinario, si è convenuto, ancora una volta col consenso del Ministero del tesoro e con l'adesione della Cassa depositi e prestiti, di protrarre il termine di questo mutuo da dieci a venti anni; dimodoché i nuovi contributi che vengono versati all'I. N. A. D. E. L. dagli iscritti e dagli enti che vi concorrono consentirebbero, su un piano ventennale, di poter assorbire detta perdita, causata in questi anni dall'assistenza che si è dovuta dare agli iscritti in fase di espansione di spesa, mentre i cespiti non hanno corrisposto. In questa occasione la Cassa depositi e prestiti, che per effetto del sistema in atto si era trovata nella situazione di pagare sempre i mandati senza esercitare un certo controllo e quindi ad essere tesoriera in una situazione di crescente deficit, ha richiesto — ed il disegno di legge nella stesura originaria ha stabilito — di esercitare un controllo preventivo sui mandati che vengono emessi dall'I. N. A. D. E. L. sulle singole tesorerie provinciali. Senonché questa disposi-

zione, che era sancita nell'articolo 2, veniva a ferire la piena indipendenza dell'Istituto. Si è cercato allora una formula tendente a salvaguardare la situazione di dignità e di libertà dell'Istituto e nello stesso tempo a consentire un certo controllo da parte della Cassa, in modo da evitare quegli sconfinamenti che hanno portato poi all'accumularsi di forti deficienze finanziarie. E allora si è proposto in un emendamento, al quale dò la mia adesione, un procedimento che è un po' quello che si attua dai comuni nei confronti dei loro tesorieri: cioè quello di indicare nei mandati di pagamento la somma stanziata nei capitoli cui si imputa la spesa, nonché la disponibilità, in modo che l'Ente pagatore possa conoscere la situazione effettiva.

Pertanto, concludendo, io dò il mio parere favorevole a questo disegno di legge, che mira a sanare il deficit di cassa creatosi presso la Cassa depositi e prestiti per effetto dei pagamenti ordinati dall'Istituto nella sua opera di assistenza. Propongo, pertanto, due emendamenti: uno all'articolo 1, nel senso di stabilire il termine di esaurimento del mutuo da dieci a venti anni; e un altro nel senso di stabilire che le tesorerie provinciali e centrale, che ai sensi dell'articolo 20 del regolamento dell'Istituto provvedono al pagamento dei suoi mandati, devono assicurarsi della capienza della spesa negli stanziamenti del bilancio dell'ente: così, sottraendo l'I. N. A. D. E. L. ad un controllo preventivo sui mandati, si eviterebbe di menomare l'autonomia e la libertà di azione dell'Istituto stesso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DUGONI. Mi rendo conto della situazione in cui si trova la Cassa depositi e prestiti ed anche di quella in cui si trova l'I. N. A. D. E. L. Però che questo che sta succedendo sia un esempio di buona amministrazione, non lo posso dire. Basta leggere quella parte della relazione ministeriale in cui è detto che i pagamenti sono disposti direttamente dall'I. N. A. D. E. L. con mandati sulle Tesorerie, e la Cassa ne ha solo notizia a pagamenti avvenuti. Quindi, l'Istituto emette mandati, la Cassa depositi e prestiti paga, poi si fanno i conti e si arriva ad uno sbilancio di quattro miliardi!

Ma è possibile che la Cassa depositi e prestiti, alla quale dobbiamo andarci a genuflettere per tirar fuori 50 milioni per i nostri comuni, sborsi 4 miliardi senza fiatare? È un sistema questo che io non so come qualificare!

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 APRILE 1951

Mi rendo conto che il mutuo di 4 miliardi deve essere concesso, ma non possiamo non deplorare il fatto che i denari dello Stato siano andati ad un Istituto parastatale senza l'autorizzazione di nessuno. Ripeto, questo non è un sistema di buona amministrazione!

Ritengo che la Commissione farebbe bene a votare un ordine del giorno in cui si chiede un rinvio della discussione, in attesa di più precisi dati, e intanto si deplora un sistema del genere.

SALIZZONI. Forse, al riguardo, vi sarà una convenzione, perché la prima parte della relazione dice: « La Cassa depositi e prestiti, per il disposto dell'articolo 12 del regolamento 20 dicembre 1928, n. 3239, disimpegna il servizio di cassa per conto dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti Enti locali ». Forse questa convenzione spiegherà molte cose.

ARCAINI, *Relatore*. Questa è la situazione, purtroppo, nella quale vengono a trovarsi gli enti che fanno da tesoriери ad enti pubblici. La situazione in cui è venuto a trovarsi l'I. N. A. D. E. L. è giustificata dal fatto che esso ha dovuto far fronte all'assistenza verso i suoi iscritti e le relative famiglie. Sarebbe stato veramente curioso che per una semplice questione di cassa si fosse sospesa l'assistenza alle famiglie. Ed io credo che su questo punto l'onorevole Dugoni concordi con me.

Senonché, come avviene sempre, queste situazioni si dilatano per motivi vari. La dilatazione qui è avvenuta perché i provvedimenti che si dovevano adottare per l'incremento dei contributi non sono stati presi con la necessaria tempestività, onde il deficit che prima era in limiti comprensibili, rispetto alla estensione del movimento cui dà luogo questa assistenza si è venuto via via dilatando sino al limite attuale.

Noi ci troviamo, quindi, nella necessità di provvedere a questa sistemazione e pertanto sarei del parere di respingere la proposta di rinvio per un ulteriore esame del disegno di legge. Se invece l'onorevole Dugoni intende portare l'esame sul funzionamento della Cassa depositi e prestiti, assicuro che noi avremo occasione di poter far ciò in un'altra occasione.

DUGONI. I quattro miliardi sono a carico dello Stato, perché se non paga la Cassa, deve pagare lo Stato. Questo è il punto.

Comunque, io non insisto per il rinvio; mi basterebbe che la Commissione mi desse atto che noi abbiamo qualche riserva da fare

sul sistema di amministrazione dell'I. N. A. D. E. L.

ARCAINI, *Relatore*. Allo stato dei fatti, con i contributi che riceverà, l'I. N. A. D. E. L., nel giro di 20 anni, potrà pagare questo debito. Se poi la situazione muterà e dovessero verificarsi successive svalutazioni, affronteremo, di volta in volta, le situazioni che si creeranno.

PRESIDENTE. Ritengo che si possa passare all'esame degli articoli.

DUGONI. Però, onorevole Presidente, di fronte a questi fatti, ella dovrebbe riassumere il pensiero della Commissione, di modo che esso rimanga a verbale.

PRESIDENTE. Non posso che affermare che il relatore ha fatto una sua esposizione dello stato attuale della questione e che vi sono state delle osservazioni fatte dall'onorevole Dugoni, sulle quali ha dato chiarimenti il relatore medesimo. L'onorevole Dugoni, in sostanza, ha mosso delle osservazioni per dire che fa delle censure a questo sistema di amministrazione. Io dovrei vedere se la Commissione è d'accordo su queste censure; ma in tal caso dovremmo dare più ampio sviluppo alla discussione. Mi pare che non si possa asserire che il pensiero dell'onorevole Dugoni sia quello della Commissione.

TURNATURI. Desidero ricordare ai colleghi che la Cassa depositi e prestiti, per legge, è obbligata a prestare i servizi di tesoreria all'I. N. A. D. E. L. La colpa dell'attuale stato di cose non è della Cassa. Semmai, si potrebbe esaminare l'opportunità di modificare l'attuale legislazione in materia.

Vi è, indubbiamente, una situazione non molto chiara, determinata dall'attuale scoperto della Cassa depositi e prestiti. Mi pare che consista proprio in questo, il motivo di doglianza dell'onorevole Dugoni. A me pare che questo motivo abbia il suo fondamento, ed io in parte lo condivido. Però, bisogna riconoscere che la Cassa depositi e prestiti con questo disegno di legge intende tutelare i propri crediti, cercando, attraverso il provvedimento stesso, di reperire quello che ha anticipato senza avere alcuna garanzia. Difatti, nel disegno di legge, si prevede la garanzia da parte dello Stato.

Quindi, sulla bontà del provvedimento nessuno dovrebbe fare opposizione. All'onorevole Dugoni devo dire che oggi la Cassa depositi e prestiti è uno degli Istituti più seri e solidi d'Italia.

L'onorevole Dugoni dice che spesso la Cassa depositi e prestiti si oppone alla concessione di mutui ai comuni per mancanza di

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 APRILE 1951

disponibilità. Il suo rilievo è esatto. Quindi, se la Cassa deve negare questi mutui per mancanza di mezzi, bisogna permetterle però di poter far fronte a certe richieste.

PRESIDENTE. Insomma, lei dice che la Cassa depositi e prestiti ha fatto male fino ad oggi.

TURNATURI. Ha fatto male per il passato, e il provvedimento in esame è necessario. L'Istituto, d'altra parte, ha dovuto affrontare una situazione di emergenza, situazione determinatasi in tutti gli istituti nell'immediato dopoguerra.

TUDISCO. L'onorevole Dugoni ha tutto il diritto di fare, in occasione della discussione di questo disegno di legge, tutte le osservazioni che egli crede; ma non può pretendere che una occasionale osservazione possa essere oggetto di votazione da parte della Commissione per stabilire un qualcosa che non rientra nell'argomento che stiamo discutendo.

Se si vuol portare la discussione su un argomento del come dovrebbe o non dovrebbe funzionare la Cassa depositi e prestiti, noi creeremo un precedente parlamentare ben curioso perché, per questa questione, onorevole Dugoni, ella potrebbe valersi di tutti i mezzi che il regolamento mette a sua disposizione affinché il controllo parlamentare si espliciti sulla questione che certamente è importantissima, ma che sarebbe assolutamente strano si volesse discutere e risolvere in questa sede, per un provvedimento che non interessa direttamente l'argomento.

SALIZZONI. La Cassa depositi e prestiti è il tesoriere dell'I. N. A. D. E. L., perciò ha dovuto provvedere ad effettuare i necessari pagamenti, altrimenti avrebbe dovuto sospendere le prestazioni ai dipendenti degli enti locali. È stata perciò una dolorosa necessità (in attesa che fosse presentato il relativo provvedimento per aumentare il contributo), il fatto che la Cassa depositi e prestiti abbia continuato ad effettuare il servizio di cassa. Perciò, ritengo che noi non possiamo non dare la nostra approvazione al provvedimento in esame.

ARCANGELI. Mi sembra che il problema stia rivestendo un aspetto piuttosto complesso, non solo per le osservazioni del collega onorevole Dugoni, ma soprattutto per quelle del collega onorevole Turnaturi che è molto competente in materia. Sono alquanto meravigliato nel vedere che i vari commissari della commissione di vigilanza della Cassa depositi e prestiti, non abbiano preso la parola su questo argomento, a parte quelli che ho citato.

Mi sembra che il nocciolo della questione debba essere risolto proprio dai nostri colleghi della commissione di vigilanza della Cassa depositi e prestiti, perché, ovviamente, loro ne hanno soprattutto l'interesse.

Perciò prego gli amici della commissione di vigilanza, che finora non hanno parlato, di darci dei chiarimenti su questo argomento.

COSTA. Occorre che la Commissione ricordi che la Cassa depositi e prestiti ha un consiglio di amministrazione che è presieduto da un sottosegretario per il tesoro. Detto Consiglio è composto di vari funzionari, fra cui alcuni appartenenti alla Ragioneria generale dello Stato. La commissione di vigilanza è poi composta di tre senatori, di tre deputati, di tre consiglieri di Stato e di un consigliere della Corte dei conti e da un presidente, scelto nel proprio seno, che i colleghi hanno fatto l'onore di scegliere nella mia modesta persona.

Quali sono i poteri della Commissione di vigilanza? Se dobbiamo tener conto dei tanti desideri dei vari interlocutori di oggi, occorrerebbe fare una legge speciale, perché quella attuale, che dà i poteri alla commissione di vigilanza, è stata proposta dal Ministro del tesoro Francesco Tedesco e rimonta al 1913. La legge attuale limita l'ingerenza dei commissari ai bilanci e all'esame dei conti. Noi non abbiamo altro da fare, tanto è vero che teniamo soltanto due sedute all'anno.

Non abbiamo nemmeno i poteri dei sindacati perché essi possono intervenire alle sedute del consiglio di amministrazione, mentre noi non abbiamo questa facoltà. Ripeto, che abbiamo solo il diritto e il dovere di andare ad esaminare i conti e i bilanci e di esprimere il nostro parere per l'approvazione. Queste sono tutte le nostre facoltà.

Del provvedimento in esame siamo venuti a conoscenza per una comunicazione che ha creduto di farci il Presidente. In occasione del reinsediamento dei commissari della commissione di vigilanza, il direttore generale della Cassa depositi e prestiti ha fatto una relazione, poiché può verificarsi il caso che i commissari, annualmente eletti, non siano gli stessi dell'anno precedente. Infatti, tra i rappresentanti del Consiglio di Stato vi sono stati due mutamenti, mentre fra i rappresentanti del Senato e della Camera non ve ne sono stati. Così, il direttore generale quest'anno ha accennato a questa situazione. Noi abbiamo ascoltato questa notizia con preoccupazione ed in quella occasione abbiamo interloquito chiedendo delle spiegazioni. Ci è stato detto che non si era potuto

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 APRILE 1951

fare a meno di concedere queste anticipazioni perché l'I. N. A. D. E. L. aveva delle necessità urgenti e non vi erano contributi adeguati. Si attendeva la legge perché il Governo l'aveva allo studio e intanto, la Cassa depositi e prestiti, in attesa di questo provvedimento legislativo, aveva creduto di non ostacolare il soddisfacimento di quei bisogni che si andavano manifestando, in attesa di poter regolare la situazione.

D'ora in avanti non si potrà più ripetere ciò che è avvenuto, perché i nuovi contributi aumentati saranno tali da consentire il regolare funzionamento e dell'I.N.A.D.E.L. e del servizio di cassa che fa la Cassa depositi e prestiti.

Io non ho da concludere che in questo senso: la Commissione finanze e tesoro, che ha nel proprio seno membri della commissione di vigilanza, non sarebbe giusto elevasse censura a questi commissari perché riferirebbe al non esercizio di una facoltà che essi non hanno. Occorre che la Commissione finanze e tesoro, se si preoccupa di questo lato del problema che riguarda la Cassa depositi e prestiti, cerchi di far modificare la legge vigente.

PRESIDENTE. Noi potremmo fare anche questo, ma la proposta dovrebbe venire da coloro che veramente conoscono il problema.

COSTA. Non ho nulla in contrario.

TURNATURI. Anch'io.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Debbo dare alcuni chiarimenti perché il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti è presieduto da un sottosegretario di Stato per il tesoro. Si è parlato di non buona amministrazione e sono stati fatti rilievi alla Cassa depositi e prestiti. Vediamo di non discostarci dalla realtà.

La Cassa depositi e prestiti è un istituto che fa il servizio di cassa per l'I.N.A.D.E.L. Non dimentichiamo gli scopi di questo istituto che sono scopi di assistenza. Se ad un certo momento, per uno squilibrio determinatosi tra le entrate dell'I.N.A.D.E.L. e la situazione di cassa, ne è derivato uno scoperto, occorre che consideriamo le ragioni di emergenza che già sono state accennate. Se la Cassa depositi e prestiti non avesse continuato nel suo servizio di cassa, si sarebbe determinata questa situazione: che parecchi degli iscritti all'Istituto non avrebbero avuto l'assistenza sanitaria, con conseguenti proteste e agitazioni. Quindi siamo di fronte ad

uno stato di necessità, che — non nascondiamocelo — è quello in cui versano tutti gli istituti che fanno un servizio di cassa in rapporto a pubbliche amministrazioni. Ciò, lo so per esperienza, perché sono stato presidente di una deputazione provinciale.

Questa è una realtà che non può essere dimenticata. Quindi che cosa è accaduto? Che, quando si è accertato il deficit, si è corsi ai ripari e si è pensato a sanare la situazione. Da qui la presentazione del disegno di legge ora in esame.

Quindi, mi pare che non sia proprio il caso di parlare di una non buona amministrazione, poiché si tratta invece di una amministrazione che si è dovuta adeguare alla contingente realtà dei bisogni interessanti larghissime classi di impiegati.

SAGGIN. Ma non è compito del Tesoro!

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Allorquando la situazione è stata avvertita, si è corsi subito ai ripari.

MAROTTA. Che cosa ha dato la Cassa depositi e prestiti? Ha fatto delle anticipazioni?

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non si tratta di anticipazioni, ma di un conto corrente.

MAROTTA. Ma era autorizzato?

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Era autorizzato per legge.

ARCAINI, *Relatore*. L'onorevole Dugoni ha creduto di fare dei rilievi...

DUGONI. Non ho mai parlato di « cattiva amministrazione ».

Mi sono limitato a pregare il Presidente di riassumere la questione, allo scopo di togliere ogni angolosità. Ho detto: siccome credo che non si possa dare un voto di plauso per quello che è accaduto, il Presidente proponga di non dare un voto di plauso. Mi accontentavo di questo.

ARCAINI, *Relatore*. L'onorevole Dugoni ha creduto di fare dei rilievi per la facilità con cui la Cassa depositi e prestiti è andata al di là dei limiti di prudenza necessari anche per chi fa un servizio di tesoreria verso un ente pubblico. Io mi ero astenuto sia dal fare un plauso, sia dal fare una censura. Semplicemente mi sono limitato a constatare i fatti e, negli interventi dell'onorevole Costa e dell'onorevole sottosegretario di Stato, il fatto è stato anche meglio chiarito.

Ora, rispondendo al collega onorevole Dugoni, io ho detto che questa non è la sede opportuna per esaminare il modo con

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 APRILE 1951

cui la Cassa depositi e prestiti agisce nella sua qualità di tesoriere: se di un tale esame si intende investirci, lo si dovrà fare con la normale procedura e in sede opportuna. Evidentemente io non posso escludere *a priori* che un esame approfondito possa portare anche ad un severo giudizio; ma a tale giudizio io mi rifiuto di aderire in ordine all'operato della Cassa depositi e prestiti senza un tale esame.

Se l'esame, dunque, si vuole fare, lo si faccia in altra sede dove anche i colleghi che della Cassa depositi e prestiti fanno parte (e gli interventi dei colleghi onorevoli Costa e Turnaturi ci hanno dato qualche elemento in proposito) potrebbero dare ragguagli molto interessanti.

Mi pare, concludendo, che nessun giudizio, né di plauso, né di censura, possa essere ora emesso, ma che ci si possa accontentare delle dichiarazioni che risultano dal resoconto di questa seduta e che precisano la nostra posizione nei confronti della Cassa depositi e prestiti e della discussione cui ha dato luogo questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Io non ho che da sottolineare queste opportune considerazioni dell'onorevole Arcaini alle quali mi associo senza riserva.

Se non vi sono altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali un mutuo fino all'ammontare di 4.000.000.000, con ammortamento in dieci anni, al saggio vigente al momento della concessione, al fine di porlo in grado di sistemare il *deficit* verso la Cassa medesima risultante dal conto corrente di cui all'articolo 12 del regolamento 20 dicembre 1928, n. 3239.

Lo Stato garantisce l'ammortamento del mutuo per capitale ed interessi.

Ove l'Ente mutuatario non paghi le rate di ammortamento alle scadenze stabilite, il Ministero del tesoro provvederà, dietro semplice notifica dell'inadempienza e senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Istituto

nazionale di assistenza ai dipendenti degli Enti locali.

Per l'operazione di cui ai precedenti comma l'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli Enti locali gode del trattamento fiscale di cui alla legge 2 giugno 1930, n. 733.

A questo articolo il relatore ha presentato, al primo comma, il seguente emendamento: *sostituire alle parole* « in dieci anni » *le altre* « in venti anni ».

Pongo in votazione l'articolo 1 con l'emendamento proposto dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2.

« I pagamenti da effettuarsi a carico del conto corrente dell'Istituto presso la Cassa depositi e prestiti nei riguardi dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli Enti locali, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento 20 dicembre 1928, n. 3239, vengono disposti mediante mandati sulle Tesorerie, che dovranno essere muniti del visto di preventiva autorizzazione di ammissione a pagamento da parte della Cassa depositi e prestiti ».

Il relatore propone di sostituire l'articolo 2 col seguente:

Le Tesorerie provinciali e la Tesoreria centrale che, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti Enti locali, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3239, provvedono al pagamento dei mandati emessi dall'Istituto, dovranno assicurarsi della capienza della spesa negli stanziamenti del bilancio dell'Ente.

A tale scopo l'Istituto dovrà fare risultare dai mandati di pagamento la somma stanziata nell'articolo cui è imputata la spesa nonché la disponibilità che ne assicuri la capienza.

Pongo in votazione l'articolo sostitutivo proposto dal relatore.

(È approvato).

Il presente disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 APRILE 1951

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

Senatori Di Rocco ed altri: Disposizioni a favore dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie. (1912).

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	33
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

e dei disegni di legge:

Concessione di un contributo dello Stato per la trasformazione dell'attuale superficie coltivata ad alcune varietà di tabacco nella varietà Bright Italia. (1914).

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	31
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Proroga della gestione del servizio di Tesoreria per lo Stato. (1753-B).

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	31
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere un mutuo fino a lire 4.000.000.000 all'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali (I.N.A.D.E.L.). (1876).

Presenti	34
Votanti	31
Astenuti	3
Maggioranza	16
Voti favorevoli	27
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Arcaïni, Arcangeli, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Castelli Avolio, Chiaramello, Chio-
stergi, Cifaldi, Corbino, De Palma, Dugoni,
Giannini Guglielmo, Guggenberg, Longoni,
Mannironi, Marotta, Natali Lorenzo, Pecoraro,
Pesenti, Pieraccini, Ponti, Saggin, Saliz-
zoni, Scoca, Sullo, Tosi, Tremelloni, Troisi,
Tudisco, Turnaturi, Vicentini, Walter, Zerbi.

Si sono astenuti (per il disegno di legge numero 1876):

Balduzzi, Pecoraro, Sullo.

Sono in congedo:

Fanfani, Ferreri.

La seduta termina alle 13.